

COMUNE DI SIRMIONE PROVINCIA DI BRESCIA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Reticolo Idrico Minore del Comune di
Sirmione (BS)
Regolamento di Polizia Idraulica

R.D. N° 523 DEL 1904

L. N° 36/1994

D.L.GS. N° 112/1999

L.R. N° 1/2000

D.G.R. N° VII/7868 DEL 25 GENNAIO 2002

D.G.R. N° VII/13950 DEL 01 AGOSTO 2003

Il Tecnico:

Dott. Geol. Vincenzo Ottoni
O.G.L. n° 577



RETICOLO IDRICO MINORE REGOLAMENTO IDRAULICO

NORME TECNICHE

INDICE

- 1) **PREMESSA**
- 2) **MODIFICHE DI RILIEVO INTRODOTTE DALLA D.G.R. N° VII/13950/01-0820-03**
- 3) **NORME GENERALI**
- 4) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO - RETICOLO PRINCIPALE**
- 5) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO - RETICOLO MINORE**
- 6) **DEFINIZIONI**
 - 6a) *Corsi d'acqua*
- 7) **IL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI SIRMIONE**
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE IDROGEOLOGICHE E
GEOMORFOLOGICHE
 - 7a) *elenco e caratteristiche principali dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore individuato nel Comune di Sirmione*
- 8) **INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA**
 - 8a1) *Corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore*
 - 8a2) *Corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore non ricadenti nel punto precedente*
- 9) **ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**
- 10) **REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI**
 - 10a) *Sottopassi*
 - 10b) *Griglie*
 - 10c) *Argini*
 - 10d) *Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)*
 - 10e) *Intubamenti*
 - 10f) *Scarichi in corsi d'acqua*
- 11) **AUTORIZZAZIONI**
- 12) **CONCESSIONI**
- 13) **RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI**
POLIZIA IDRAULICA
- 14) **DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE PER LA EFFETTUAZIONE DI OPERE**
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO

*Appendice: Allegato "C" relativo ai canoni di Polizia Idraulica parte integrante della
D.G.R. n° VII/ 13950 del 01-08-2003*

RETICOLO IDRICO MINORE

REGOLAMENTO IDRAULICO

1) PREMESSA

La Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. VII/7868 del 25/01/2002, le nuove disposizioni in materia di polizia idraulica. Tale delibera interessa da vicino le amministrazioni territoriali a carattere comunale dato che l'individuazione del reticolo idrografico minore, nonché la relativa predisposizione dell'elaborato tecnico, è stata data in carico ai Comuni, i quali avevano un anno di tempo, dalla data di approvazione di questa delibera, per "*mettersi in regola*", ovviamente dopo aver ricevuto parere favorevole da parte dello S.T.E.R. territorialmente competente, parere che, ricordiamolo, è assolutamente vincolante. Ad oggi, si rileva che a livello regionale solo alcune decine di comuni hanno provveduto alla realizzazione della "Carta del Reticolo Idrico Minore", tant'è che la Regione Lombardia, con D.G.R. n° VII/13950 del 01 agosto 2003, ha provveduto, a prorogare i termini dalla D.G.R. n° VII/7868 al 31-12-2004.

Tale recente deliberazione, non ha solo avuto un effetto di proroga termini ma ha modificato totalmente ed in parte alcuni articoli del dispositivo deliberatorio della VII/7868 al 31-12-2004, variando inoltre il contenuto degli allegati (A, B, C e D).

Occorre tuttavia osservare che nonostante l'emanazione di questa recente delibera, a tutt'oggi, la normativa relativa al reticolo idrico minore sembra essere ancora soggetta ad evoluzione e che indicazioni nuove emergono e vengono chiarite con gli organi tecnici competenti (S.T.E.R. e Regione

Lombardia; ad es. Direzione Generale Agricoltura), a cui sarà necessario riferirsi nell'immediato futuro.

In particolare, l'allegato "B" della nuova delibera, definisce i criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale: dal 15 febbraio 2002 sono infatti trasferite ai Comuni le funzioni di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore.

E' opportuno ricordare inoltre che i proventi derivanti dai canoni di polizia idraulica, limitatamente al Reticolo Minore, vengono introitati dai Comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza.

I Comuni ricadenti nei territori classificati come montani devono peraltro devolvere il 50 % dei proventi dei canoni di polizia idraulica alle Comunità Montane, le quali provvederanno direttamente alla manutenzione dei corsi d'acqua.

L'allegato "C" della D.G.R. n° VII/13950 definisce i canoni regionali di polizia idraulica, mentre l'allegato "D" riguarda l'individuazione del reticolo dei canali di bonifica che, pur se inseriti nel Reticolo Idrografico Principale o in quello Minore, sono gestiti dai Consorzi di Bonifica.

Nello specifico, si ricorda inoltre che la definizione del Reticolo Idrico Minore rientra nelle attività più generali di sviluppo degli studi geologici associati ai Piani Regolatori Generali, previsti dalla L.R. 41/97.

Il Reticolo Idrico Minore può quindi essere definito come la porzione di reticolo idrografico che risulta residuale rispetto al reticolo principale. Si deve infatti ricordare che le competenze statali in materia di demanio idrico sono state trasferite già da qualche anno alle Regioni (D.L.gs. "Bassanini"), le quali hanno provveduto alla individuazione del Reticolo Principale, ma

che a loro volta, hanno operato un trasferimento di funzioni del demanio idrico verso gli Enti Locali. L'individuazione e la perimetrazione del Reticolo Idrico Minore è pertanto di competenza comunale.

Ci si aspetta quindi che il decentramento permetta di ottenere un maggiore coinvolgimento degli Enti Locali nella gestione del territorio tenendo conto del principio fondamentale che il Comune, possiede una approfondita e capillare conoscenza del territorio. In secondo luogo, una più efficace gestione del demanio idrico consente da un lato una riduzione delle criticità in rapporto al regime corsi d'acqua e dall'altro un migliore introito dei canoni pagati al Comune dagli utenti del Reticolo Minore. Nella normativa di riferimento, oltre ai criteri che hanno portato alla definizione del reticolo idrico principale e ad un elenco dei corsi d'acqua appartenenti a questo reticolo principale (allegato "A"), vengono forniti i criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale (allegato "B"). Dai criteri si traggono le basi per eseguire uno specifico studio per la definizione del Reticolo Idrico Minore e l'individuazione delle fasce di rispetto su cui esercitare successivamente l'attività di Polizia Idraulica, riguardo ad attraversamenti, occupazioni del reticolo, agli scarichi nei corsi d'acqua, ecc..

In attuazione di ciò, l'Amministrazione Comunale di Sirmione, con Determina n° 256 del 13-10-2003 (R.G. n° 705/13-10-2003) ha affidato al sottoscritto, ai sensi delle leggi sopraesposte, la redazione dell'elaborato tecnico costituito dalla **"Carta del Reticolo Minore con indicazione delle fasce di rispetto" in Scala 1: 5.000, e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.**

L'elaborato così predisposto consentirà al Comune di svolgere l'attività di Polizia Idraulica tesa al controllo degli interventi di gestione e

trasformazione del demanio idrico e del suolo attiguo ai corsi d'acqua superficiali.

Si ricorda che il presente elaborato concernente le **Norme Tecniche di Attuazione**, assieme alla **Carta del Reticolo Idrografico Minore** redatta alla Scala 1: 5.000, dopo l'ottenimento del parere, da parte della sede provinciale dello S.T.E.R. di Brescia e dopo opportuna adozione deve essere recepito nelle N.T.A. dello strumento urbanistico comunale.

2) MODIFICHE DI RILIEVO INTRODOTTE DALLA D.G.R. N° VII/13950/01-08-2003

La recente Delibera Regionale n VII/13950 del 01 agosto 2003, oltre ad avere prorogato al 31-12-2004 i termini entro i quali i Comuni debbono individuare, nei propri territori il Reticolo Idrico Minore, ha apportato modifiche di rilievo sia agli allegati “A”, “B” e “C”, sia al dispositivo della precedente D.G.R. VII/13950/02, modificandone in parte e in alcuni casi, stralciando completamente, alcuni articoli. Sono inoltre stati corretti alcuni meri errori materiali contenuti nel testo.

In sintesi vengono elencate le principali modifiche introdotte dalla delibera suesposta:

- proroga ai Comuni per la definizione del Reticolo Idrico Minore al 31-12-2004;
- modifica dell'allegato “A” relativo al Reticolo Idrico Principale;
- modifica dell'allegato “B” relativo ai criteri per l'esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- sostituzione dei contenuti dell'allegato “C” relativo ai canoni di polizia idraulica;
- presa d'atto della competenza del Consorzi di Bonifica ad esercitare le funzioni concessorie e di polizia idraulica nei canali di cui all'allegato “D”;
- presa d'atto delle competenze dell'A.I.P.O. derivanti dalle precedenti competenze del Magistrato per il Po;
- modifiche concernenti la trasmissione delle pratiche relative alla materia di cui trattasi dagli S.T.E.R. e Geni Civili Provinciali ai Comuni;

- eliminazione del punto n° 21 della D.G.R. VII/7868/02;
- sostanziali modifiche del punto n° 22 della medesima deliberazione relative alle imposte per le concessioni in aree demaniali;
- modifiche relative ai capitoli di spesa degli introiti dei proventi derivanti dai canoni demaniali (punto n° 30 della D.G.R. VII/7868/02);
- rettifiche e modifiche di errori materiali contenuti nella Delibera di cui trattasi.

Viene riconfermato ogni altro disposto della D.G.R. n° VII/7868 non esplicitamente modificato o integrato dalla D.G.R. n° VII/13950.

3) NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del Reticolo Idrografico del territorio comunale di Sirmione e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato efficace ed efficiente.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

L'Amministrazione Comunale di Sirmione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO - RETICOLO PRINCIPALE

Tale normativa, nonostante non riguardi i corsi d'acqua che scorrono nel Comune di Sirmione, viene comunque citata al fine della completa comprensione del contesto di applicazione delle norme di riferimento.

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale (Allegato "A" alla D.G.R. n° VII/13950/03), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt. n° 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n°523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96;
2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua;
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n°VII/7868/02, (per le parti fatte salve) e dalla D.G.R. n° VII/13950/03.

5) NORMATIVA DI RIFERIMENTO - RETICOLO MINORE

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore gestito dai Consorzi di Bonifica¹ (Allegato "D"² alla D.G.R. n°VII/7868), è costituita da quanto disposto :

1. dagli artt.132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. n°368/1904;
2. dagli artt.141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148,149, 150 del R.D. n°368/1904 per quanto attiene alle contravvenzioni;
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n° IV/7633;
4. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n° 44561;
5. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n° VII/7868/02 (per le parti fatte salve) e dalla D.G.R. n° VII/13950/03.

Si riscontra che nel Comune di Sirmione non si rilevano corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica, di cui all'allegato "D" della D.G.R. n° VII/7868/02.

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore di competenza Comunale come definito ai successivi punti **8a1 e 8a2**, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n°523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96;

¹ Nel territorio comunale di Sirmione non ci sono corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica.

² allegato non modificato.

2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)³ per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, laddove presenti;
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n°VII/7868/02, per le parti non modificate e dalla D.G.R. n° VII/13950/03.

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di **competenza comunale** potranno essere in generale **consentiti previa autorizzazione** :

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m. dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/1999).

³ In Comune di Sirmione non ci sono canali inseriti nelle fasce A, B e C ,soggette alle norme P.A.I..

Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento e un franco minimo di m. 0,5.

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

6) DEFINIZIONI

6a) - corsi d'acqua

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per corsi d'acqua si intendono quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti al :

A) **Reticolo Principale** individuato dall'allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Regionale 01-08-2003 n° VII/13950, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

B) **Reticolo Minore** di competenza comunale, individuato per differenza del Reticolo Principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n° 36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua". In particolare sono stati in linea generale considerati “*corsi d'acqua*”, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti,
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,
- siano interessati da derivazioni d'acqua,
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (I.G.M. alla scala 1: 25.000 e C.T.R. in scala 1: 10.000).

Sono stati esclusi i altri corsi d'acqua di minore importanza che non presentavano le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L. n° 36/1994 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Per la definizione di "*corso d'acqua*" si è fatto inoltre riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 pubblicata sulla G.U. 21/02/1977, n° 48, che comprende in tale denominazione "i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali".

L'analisi e la verifica del sistema idrografico del territorio del Comune di Sirmione, è stata effettuata mediante il rilievo di dettaglio degli elementi idrografici, ponendo estrema attenzione a quelle situazioni che possono causare disagi alla popolazione e alle strutture. Il rilievo di campagna, ha permesso di effettuare, attraverso la stesura della "Carta del Reticolo Idrico Minore", una fotografia sullo stato del patrimonio idrografico di Sirmione; tale documento, vuole essere una base importante per consentire all'Amministrazione di gestire al meglio e salvaguardare una risorsa fondamentale per l'uomo e per l'ambiente. Gli elementi idrografici rilevati durante l'indagine di campagna sono stati riportati nella "Carta del Reticolo Idrico Minore" alla scala 1: 5.000. Nella citata carta, sono stati riportati: i tratti di corsi d'acqua ben definiti, quelli tombinati e/o intubati che allo stato attuale, sono riportati nelle cartografie consultate.

Dall'analisi degli elenchi di cui agli allegati "A" di cui alla D.G.R. n° VII/13950/03 e "D" di cui alla D.G.R. n° VII/7868/02, nonché in seguito alla effettuazione del rilievo di campagna effettuato, **si evince che il territorio comunale di Sirmione, non risulta interessato dalla presenza di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale (all. "A"), né di canali gestiti da Consorzi di bonifica (all. "D").**

7) IL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI SIRMIONE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE IDROGEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

Il territorio comunale di Sirmione, rappresenta sotto il profilo geomorfologico la zona *distale* della pianura, transizione tra il Lago di Garda (quote topografiche poste attorno a circa 66,00 s.l.m.m.) e la cerchia interna di cordoni morenici di età Wurmiana, posta a quote variabili tra gli 84,00 m. s.l.m.m. (Broglie) e i 100,00 m.s.l.m.m. (S. Martino D/B).

Sotto il profilo morfologico si rileva quindi un assetto inclinato a *raggera* con direzione Sud – Nord, verso la sponda del Lago di Garda, con una pendenza media di circa il 3,5 ÷ 4,0 ‰.

Tale situazione è riconducibile alla attività morenica dell'apparato glaciale del Lago. Rilevante sotto il profilo geomorfologico è la depressione inframorenica, del Laghetto del Frassino, posta ad Est di Sirmione, con estesa torbiera a terreni limo-argillosi nerastri che testimonia l'antica maggiore estensione del Lago di Garda. Nella zona, data la morfologia e la natura dei terreni, si nota un modesto ma non per questo poco importante reticolo idrografico di superficie originatosi nel tempo e modificato in epoche successive dall'attività antropica, a cui fa capo la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche e di ruscellamento dei terreni più rilevati posti a Sud (Pozzolengo e S. Martino D/B). Tale sistema, composto da canali di modeste dimensioni, denominati localmente “***Ganfi***”, assolve idoneamente al drenaggio superficiale della zona anche durante i maggiori eventi meteorologici, generalmente estivi. L'idrogeologia è contrassegnata da un sistema di falde sospese e/o “effimere” che traggono la principale fonte di alimentazione delle piogge e laddove praticate dalle irrigazioni

stagionali. L'assetto dei depositi sedimentari interdigitati, che formano localmente depositi lenticolari di materiale, a volte permeabile quali limi e argille limose, favorisce la formazione di tali livelli acquiferi sospesi.

In maggior dettaglio il territorio comunale, è situato, per la parte di pianura prospiciente alla porzione maggiormente urbanizzata nella formazione denominata "Aa" (Alluvium antico)⁴. Trattasi di depositi sabbioso-argillosi, con rare ghiaie fluvioglaciali Wurmiane. Immediatamente a Nord, in posizione prospiciente il lago, e lungo l'intera penisola urbanizzata di Sirmione, i terreni, vengono geologicamente identificati come appartenenti alla formazione denominata "Ctw" (Cataglaciale Wurm). Trattasi di *"morenico fangoso di fondo"* con ciottoli levigati e striati, associati a livelli di argille varvate, glaciolacustri, tipiche della zona della sponda lacustre tra Peschiera D/G e Sirmione.

La prima falda vera e propria è localizzata in profondità, e comunque il livello piezometrico non è mai posto a quote superiori a 5-6 m. dal p.c. .

I pozzi produttivi sono tuttavia impostati in livelli acquiferi posti a maggiore profondità in falde di tipo multistrato.

I cordoni morenici posti a Sud, composti da depositi di tipo glaciale (ghiaie e ciottoli di origine atesina, in matrice colloidale argilloso-limosa), nonostante siano ubicati in territori comunali diversi, rappresentano un elemento geomorfologico rilevante in quanto zone di origine e di alimentazione dei *Ganfi*, che scorrendo a valle, concorrono alla formazione della rete del Reticolo Idrico Minore del territorio di Sirmione.

⁴ Note tratte dalla Carta Geologica dell'Anfiteatro Morenico frontale del Garda fra il Chiese e L'Adige - in Scala 1: 25.000 redatta dal Prof. Sergio Venzo. Memorie della società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Volume XIII .Fascicolo 1- Milano 1961.

7a) elenco e caratteristiche principali dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore individuato nel Comune di Sirmione

Nella ***“Carta del Reticolo Idrico Minore”***, in Scala 1: 5.000, allegata al presente studio, vengono riportati i corsi d'acqua ritenuti importanti per la definizione del Reticolo minore del Comune di Sirmione. Non si rileva inoltre la presenza di corsi d'acqua facenti parte al *“Reticolo Idrico Maggiore”*, tanto meno quella di canali gestiti da Consorzi di Bonifica.

Si rileva quindi la presenza di 10 **“Ganfi”**, tutti individuabili tra Sirmione e Punta Gro che con un andamento pressochè parallelo, e direzione Sud-Nord, sboccano direttamente nel Lago di Garda. Nella cartografia, per ogni Ganfo, è stato riportato, il corso attuale, derivante, in certi casi, da numerose modificazioni antropiche subite nel corso dei tempi, in una zona, quale quella di Sirmione, che ha subito negli ultimi decenni rilevanti modificazioni del territorio che si presenta fortemente urbanizzato.

I corsi d'acqua a cielo aperto sono stati riportati in colore rosso e i tratti *“intubati”* sono evidenziati con linea rossa tratteggiata. La fascia di rispetto (secondo i criteri fissati nel successivo punto 6.a.2.), da misurarsi dalla sommità della sponda incisa in modo simmetrico, è stata evidenziata in colore azzurro. Il confine comunale, che a Est coincide con il confine con la Provincia di Verona e quindi con la Regione Veneto è rappresentato in linea verde.

Si rileva che in tutti i Ganfi di seguito citati, si rilevano tratti d'alveo nei quali si rendono improcrastinabili opere di risistemazione e risezionatura tali da rendere più agevole il deflusso verso lo sbocco a lago. Si rileva infatti che in concomitanza dei periodi di forti precipitazioni meteoriche, specie

nella parte terminale dei ganfi, a causa dell'aumentata portata indotta dal recapito delle acque bianche provenienti dalle superfici impermeabilizzate poste nelle aree urbanizzate, si determina una discreta difficoltà di deflusso che, nel tempo potrebbe creare problemi collaterali di notevole entità (ad es. allagamenti di scantinati dovuti a improvvisi fenomeni di riflusso). Tutti i Ganfi si presentano, nella loro parte a Nord, con l'alveo trascurato e spesso invaso da arbusti, vegetazione spontanea e talora scarico di rifiuti che ne limitano la sezione utile di deflusso.

- ***Ganfo Gambedello:*** il suo alveo, rappresenta il confine territoriale con il Comune di Desenzano D/G.; si origina alla base dei cordoni morenici in Comune di Desenzano e passando per il Camping S. Francesco, sfocia nel Lago, percorrendo per circa 600 il territorio di Sirmione.
- ***Ganfo Riellino:*** Possiede un corso a cielo aperto, lungo circa 1.300 m. e sbocca direttamente nel Lago nei pressi di Colombare di Sirmione. L'alveo è incubato per un tratto di circa 150 m. in corrispondenza della zona artigianale posta a Sud della sede comunale.
- ***Ganfo Riello:*** Nasce in territorio comunale di S. Martino D.B., scorre ad est del *G. Riellino*, con uno sviluppo di circa 1.400 m. sfocia nel lago tra Colombare e S.M. di Lugana.
- ***Ganfo Garbella:*** Proseguimento naturale del *Ganfo del Fenilazzeo* (che si origina in Comune di S. Martino D.B.) è il corso d'acqua più corto tra quelli cartografati con meno di 300 m. di sviluppo. Confluisce direttamente nel *Ganfo Riello*.
- ***Ganfo Maddalena:*** Si origina in Località "America", e dopo un tratto di circa 800 m. sbocca nel Lago ad Ovest di Lugana.
- ***Ganfo Pilandro:*** Nasce in territorio di Pozzolengo e prima di sfociare nel Lago a S. Maria di Lugana, scorre per circa 2.000 m. in modo pressochè rettilineo, raccogliendo in sponda destra il *Ganfo Bragagna*.

- ***Ganfo Bragagna:*** Anche questo corso d'acqua nasce in Comune di Pozzolengo. Con un corso (nel territorio di Sirmione) di circa 1.900 m., confluisce nel *Ganfo Pilandro*.
- ***Ganfo Mazzarona:*** Si diparte dal *Ganfo Bragagna* per sfociare direttamente nel Lago di Garda dopo circa 900 m.. L'alveo risulta completamente incubato per circa 350 m. tra "Cascina Ghidina" e la S.S. n° 11.
- ***Ganfo Cantalane:*** si origina in territorio comunale di Sirmione, in Loc. Chiodi e dopo un corso di circa 900 m. sbocca direttamente nel Lago immediatamente ad Est di Punta Gro.
- ***Ganfo Sermana:*** Scorrendo alla estremità Ovest del Comune di Sirmione, rappresenta il confine naturale con la Regione Veneto, la Provincia di Verona e quindi con il Comune di Peschiera del Garda. Si origina a Ovest di Rovizza e con un tratto di circa 400 m. interamente percorsi in territorio di Sirmione, 200 m. dopo "Cascina Sermana" devia in territorio di Peschiera del Garda per poi sfociare nel lago nei pressi di "Località Maraschina"

8) INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Di norma su ambedue le sponde dei corsi d'acqua, è istituita una fascia di rispetto tenendo conto :

- delle aree storicamente soggette a esondazioni anche di lieve entità;
- delle aree interessabili da lievi fenomeni erosivi;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Con particolare riferimento alla scelta di idonee fasce di rispetto da applicare ai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, descritte nel successivo punto "8a2", si rileva che il Comune di Sirmione non è dotato di Studio Geologico a supporto del P.R.G., effettuato ai sensi della D.G.R. n° 7/6645, recante norme circa le *"direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 41/97"*. Pertanto, per la scelta dell'ampiezza di tali fasce, è stato utilizzato un criterio "geomorfologico", legato alla storia di ogni corso d'acqua e alla situazione urbanistica attuale del territorio del Comune di Sirmione. La definizione dell'ampiezza assegnata a tali fasce infatti, tiene conto della forte antropizzazione del

sistema urbano, che vede un territorio generalmente interessato da un elevato indice di edificabilità che ha determinato un assetto urbano e periurbano fortemente condizionato da una elevata pressione antropica. Trattasi peraltro di corsi d'acqua sprovvisti di particolare significatività per i quali si rende tuttavia necessario preservare fasce di rispetto dotate di sufficiente ampiezza che consentano comunque la realizzazione delle normali opere di manutenzione, la fruibilità e/o la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale sul corso d'acqua medesimo. Per la definizione di tali aree ("8a2") si è tenuto inoltre conto di notizie circa episodi di esondazione e/o divagazione d'alveo.

8a1) corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore, individuato secondo le direttive dell'allegato "B" alla Deliberazione di Giunta Regionale 01-08-2003, n°VII/13950, sui quali era consuetudine svolgere da parte dell'Ufficio del Genio Civile le funzioni di polizia idraulica, secondo le disposizioni del R.D. n°523/1904, non inseriti nel Reticolo principale di cui all'allegato "A" alla sopracitata delibera regionale aventi comunque le seguenti caratteristiche (D.G.R. n° VI/47310 del 22/12/1999) :

- corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici,
- corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o di attingimenti,
- corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche;

Nel territorio comunale di Sirmione, non si rilevano corsi d' acqua con le caratteristiche descritte in questo punto.

8a2) corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore non ricadenti nel punto precedente

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, individuato secondo le direttive dell'allegato “B” alla Deliberazione di Giunta Regionale 01-08-2003, n°VII/13950, non ricadenti nel precedente punto **8a1)** (**è questo il caso rappresentativo del Comune di Sirmione**), sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri 4,00 per fabbricati,
- metri 2,00 per piantagioni e movimenti del terreno,
- metri 2,00 per gli scavi anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda, od uguale alla profondità dello scavo qualora questo sia superiore a metri 2,00.

Tali fasce di rispetto possono essere ridotte o annullate, dal Comune di Sirmione a fronte di motivata e giustificata richiesta, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della Legge 22/10/1971, n°865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l'obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua.

In sede di aggiornamento dello strumento urbanistico dovranno essere predeterminate le fasce di rispetto dei nuovi comparti oggetto di futuri interventi edificatori in prossimità dei corsi d'acqua del Reticolo Minore.

Le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle rispettivamente indicate nel presente articolo, sono tollerate, qualora non

rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giunte a deperimento, conseguente al quale è necessario provvedere alla loro parziale o totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

A salvaguardia, ogni richiesta di intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore, come definita dal presente articolo potrà essere concessa od autorizzata dal Comune (subordinando il ritiro della concessione edilizia, o prevedendone specificatamente l'acquisizione preventiva nel caso di D.I.A.) solo successivamente all'acquisizione dell'atto concessorio o di specifica espressione favorevole del Comune. Si ricorda che per i Ganfi i cui alvei rappresentano in toto o/e in parte, confine con territori a diversa giurisdizione Amministrativa (Gamberdello, Riellino e Sermana), le fasce di rispetto sono da considerarsi **unicamente** per la porzione interna al territorio comunale di Sirmione.

9) ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Nella definizione delle attività vietate in prossimità di corsi d'acqua, o nelle relative fasce di rispetto di cui al precedente punto 8a2, si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi specificatamente indicati dalla D.G.R. n° VII/7868/02 nelle parti fatte salve e dalla D.G.R. n° VII/13950/03; ed in ogni caso:

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione di potenziali eventi di piena;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica

stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;

- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n° 152/1999.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

1. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione anche se in sotterraneo;
2. è vietata qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto, all'uopo si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n° 7633 del 08/04/1986);
3. è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
4. sono vietati gli orti;

5. sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

10) REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

- Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.
- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
- I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

10a) - sottopassi

- I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà

sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

- Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità ed il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.
- Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone"; salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

10b) griglie

- All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
- Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.
- La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla

manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro, a norma di legge.

10c) argini

- I nuovi argini che dovranno eventualmente essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

10d) canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

- Tutti gli interventi che coinvolgano parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

10e) intubamenti

- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n°152/1999 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno

consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità.

10f) scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

L'autorizzazione allo scarico, dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque della Provincia di Brescia.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I

bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm. d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

11) AUTORIZZAZIONI

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

1. Relazione contenente:

- luogo, foglio mappa e mappale;
- motivazioni della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- eventuali verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.);
- relazione idraulica geologica;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa originale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000;
- estratto del P.R.G. del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e Particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

12) CONCESSIONI E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 01-08-2003, n°VII/13950/03 da versare agli Enti competenti : Regione, Consorzi o Comuni.

Il Comune dovrà quindi:

- disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica;
- al calcolo dei canoni di polizia idraulica applicando i valori indicati nella tabella dell'allegato "C" della D.G.R. n° VII/13950/03;
- disporre che il rilascio delle concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

13) RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di accertamento di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, il Comune, dovrà provvedere a diffidare con apposita Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. n° 14 della L. n° 47/85 il ripristino dello stato dei luoghi precedenti agli interventi effettuati senza la prevista autorizzazione comunale.

14) DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE PER LA EFFETTUAZIONE DI OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO

I progetti per la realizzazione di opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico, dovranno essere corredati dalle seguenti relazioni specialistiche, qualora le stesse, non siano incluse tra gli elaborati richiesti dalla normativa vigente. L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere ulteriore documenti tecnici e progettuali non previsti nella lista sottostante, qualora ritenuti necessari per la corretta valutazione dell'istanza presentata.

	Relazione geologica	Relazione idrogeologica-idraulica	Relazione idraulica	Relazione idrogeologica	Relazione agronomica	Relazione pedologica
Nuove edificazioni			*	*		
Ampliamento edifici esistenti			*	*		
Realizzazione di argini o casse di espansione			*	*		
Ampliamenti funzionali e nuovi impianti di trattamenti delle acque reflue			*	*		
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa			*	*		
Opere di difesa e sistemazione idraulica			*	*		
Realizzazione di infrastrutture lineari e a rete per servizi pubblici e relativi impianti	*		*			
Attraversamenti di strutture e infrastrutture	*	*				
Attraversamenti in subalveo	*					
Attività estrattive	*					
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone	*				*	
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio dei reflui zootecnici						*
Scarico di acque meteoriche di scolmatori, "troppo pieni" e acque fognarie depurate e acque industriali.		*				



ALLEGATO "C" RELATIVO AI **CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA** PARTE INTEGRANTE DELLA D.G.R. n° VII/13950 DEL 01 agosto 2003

NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone a/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	– fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	– oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	– uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m²:			
A.11.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	– uso agricolo	€ 3,04 al m²	€ 3,04 al m²	
A.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m²	€ 5,07 al m²	
A.11.3.1	– uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m²	€ 10,14 al m²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	– fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	– oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo precluda o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare



Comune di Sirmione

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):			
B.10.1	– uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	– uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m²:			
B.11.1	– uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	– uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	– uso agricolo		€ 3,04 al m²	
B.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m²	
B.11.3.1	– uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml – superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) – superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	– pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	– carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe – taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	– fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	– tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	– tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	– oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'Imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100%
dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m² di superficie		€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m² di superficie		€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/scelciatori (massi annegati in cis) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare